

Il ministero dell'economia sta rivedendo i provvedimenti dopo la decisione della corte Ue

# Titolari effettivi, registro chiuso

L'elenco sarà consultabile ma non aperto a tutti

DI CRISTINA BARTELLI  
E MATTEO RIZZI

**R**egistro dei titolari effettivi ad accesso ristretto. Secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare, gli ultimi provvedimenti necessari all'avvio del registro dei beneficiari di società e trust saranno pubblicati a breve con una limitazione che consentirà la consultazione dei dati a categorie ben individuate: polizia, autorità e soggetti obbligati. A seguito della sentenza pubblicata la scorsa settimana dalla corte di giustizia Ue (si veda ItaliaOggi del 23/11) e al ritardo del Mef e del Ministero dello sviluppo economico, l'Italia attiverà quindi già da subito un registro chiuso che non permetterà l'accesso libero delle informazioni, al contrario di quanto stabiliva la quinta diretta antiriciclaggio (2018/843).

Secondo la sentenza della Corte Ue, infatti, l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Da ultimo, è stata la Germania mercoledì a chiudere l'accesso alle informazioni, anticipata da Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Malta e Belgio.

Il Ministero dello sviluppo economico a breve pubblicherà:

1) un decreto che approverà il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese; 2) un decreto che fisserà i diritti di segreteria; 3) un decreto per l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali; 4) un decreto finale che accerterà l'operatività del sistema di comunicazione.

Dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale, i soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati delle informazioni del Titolare Effettivo.

Il decreto dell'11 marzo 2022 n. 55 del Mef di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022) aveva approvato le disposizioni regolamentari relative al registro. Alla Sezione II "Accesso ai dati e alle informazioni" (articoli dal 5 all'8) ha stabilito le modalità di fruizione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

L'articolo 7, in particolare, dovrà quindi essere modificato in quanto riporta che i dati sulla titolarità effettiva, "sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo

escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età".

L'articolo 5 definisce l'accesso da parte delle autorità, quindi, Mef, Uif, Direzione in-

vestigativa antimafia, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, autorità giudiziaria, e le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale. Per quanto riguarda l'accesso ai soggetti obbligati che devono adempiere l'adeguata verifica della clientela (articolo 6), di cui all'articolo 3 del de-

creto antiriciclaggio - intermediari finanziari, banche, ecc. - questo avviene previo accreditamento e potranno accedere alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti.

© Riproduzione riservata

## L'INCONTRO TRA I MINISTRI COMPETENTI

### Svizzera non più paradiso fiscale

DI MATTEO RIZZI

Svizzera fuori dalla blacklist italiana. Secondo il presidente della repubblica Sergio Mattarella sono maturi i tempi per la rimozione del paese dalla lista dei paradisi fiscali, ha sottolineato a seguito di una visita di stato in cui ha incontrato il presidente della Confederazione Ignazio Cassis. «L'incontro tra i due ministri svizzero e italiano competenti lascia prevedere una rapida soluzione positiva nell'arco dei prossimi mesi», ha assicurato Mattarella. D'altra parte, per la Svizzera «essere stralciati da questa lista nera sul piano simbolico è molto importante», ha sottolineato il presidente svizzero Cassis. «Negli ultimi anni i nostri paesi hanno siglato una decina di intese, un'ulteriore dimostrazione del dinamismo delle nostre relazioni bilaterali. Con il presidente Mattarella abbiamo discusso delle questioni ancora in sospeso, penso in particolare al processo di ratifica dell'accordo sulla fiscalità dei frontalieri e alla cancellazione della Svizzera dalla lista nera del 1999».

Il paese alpino si trova ancora all'interno della lista degli stati fiscalmente privilegiati ai fini Irpef (decreto 4/05/1999 del ministro delle finanze) in vigore dal 24/02/2014. Secondo tale lista «si considerano altresì residenti, salvo pro-

va contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato». I soggetti passivi Iva dovevano inoltre comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino al 2016 con operatori economici con sede nei territori a fiscalità privilegiata, tuttavia, dal 2017 l'obbligo è stato soppresso (art. 4, co. 4, lett. d) del dl 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016). Il 25 novembre scorso, il ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti ha incontrato a Varese il consigliere federale svizzero Ueli Maurer. Al centro dei colloqui l'accordo sui frontalieri e le questioni finanziarie bilaterali. «Al fine di migliorare le relazioni finanziarie bilaterali i ministri delle finanze hanno colto l'occasione per affrontare ulteriori argomenti, tra cui la presenza della Svizzera sulla lista nera italiana. Il consigliere federale Maurer si è impegnato affinché la Svizzera venga rimossa dalla lista», ha riportato una nota di Berna. Sul tavolo italo-svizzero è ancora aperta la questione della tassazione dei frontalieri. In questi giorni il governo di Roma (si veda ItaliaOggi del 26 novembre) ha annunciato l'invio al parlamento del ddl per la rettifica dell'accordo tra i due paesi già firmato a dicembre 2020.

© Riproduzione riservata

## CORTE DI GIUSTIZIA UE INVITA L'AMMINISTRAZIONE A NON ESSERE GENERICA

### Contestazioni sulla detrazioni Iva puntuali e specifiche

DI FRANCO RICCA

Per contestare il diritto alla detrazione dell'Iva, l'amministrazione fiscale deve individuare e provare la specifica operazione illecita e non può fare genericamente riferimento all'esistenza di una frode carosello. Il soggetto passivo che disponga di indizi della possibile frode può essere chiamato a prestare una diligenza maggiore rispetto a quella ordinaria, al fine di assicurarsi di non prendersi parte, ma non può essere obbligato ad effettuare verifiche complesse ed approfondite quali quelle di competenza del fisco. Queste alcune delle indicazioni che emergono dalla sentenza 1° dicembre 2022, causa C-512/21, nella quale la Corte di giustizia Ue torna ad occuparsi della delicata materia della responsabilità e della prova ai fini del diniego del diritto alla detrazione dell'Iva nelle operazioni a catena con evasione dell'imposta, alla luce delle disposi-

zioni della direttiva Iva, dei principi di neutralità, effettività e proporzionalità e della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. La sentenza risponde a varie questioni sollevate dai giudici ungheresi in relazione ad una controversia scaturita da accertamenti fiscali spiccati dall'amministrazione finanziaria nel quadro di fatturazioni circolari con l'intervento di mandataria. In tale contesto, la Corte chiarisce anzitutto che, per negare il diritto alla detrazione, l'autorità tributaria "deve dimostrare in modo adeguato, conformemente alle norme in materia di prova previste dal diritto nazionale e senza pregiudicare l'efficacia del diritto dell'Ue, sia gli elementi oggettivi che provino l'esistenza dell'evasione stessa dell'Iva, sia quelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commesso tale evasione o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in detta evasione." Non è inve-

ce consentito ricorrere "a supposizioni o a presunzioni che abbiano l'effetto, confutando l'onere della prova, di violare il principio fondamentale del diritto alla detrazione e, quindi, l'efficacia del diritto unionale. Di conseguenza, sebbene l'esistenza di una catena di fatturazione circolare costituisca un serio indizio dell'esistenza di un'evasione, del quale tenere conto nella valutazione di tutti gli elementi della fattispecie, non si può ammettere che l'autorità si limiti a stabilire che l'operazione fa parte di una tale catena. Quanto alla prova della responsabilità, l'autorità può fondare il diniego della detrazione, in via complementare o subordinata, anche su elementi che non dimostrino la partecipazione del soggetto passivo nella frode, ma che questi, impiegando tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere che l'operazione si iscriveva in una frode. Tuttavia, il semplice fatto che tutti i soggetti coinvolti nella catena delle ope-

razioni si conoscessero, non è sufficiente di per sé a dimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode. Il grado di diligenza dovuta dal soggetto passivo e le misure che gli si possono richiedere ragionevolmente per assicurarsi di non partecipare alla frode, poi, dipendono dalle circostanze del caso concreto, tra cui l'esistenza o meno di indizi che gli consentissero di sospettare l'esistenza di irregolarità. In presenza di tali indizi, quindi, si può esigere una maggiore diligenza dall'interessato, ma non si può esigere che "proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l'amministrazione finanziaria ha i mezzi per effettuare." Spetta ai giudici nazionali valutare se, alla luce delle circostanze del caso concreto, "il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze."

© Riproduzione riservata